



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto*

Direttiva n. 2 /2023

Prot. N. 197 /2023

Ai Sostituti Procuratori
Al Funzionario
Al Personale Amministrativo
Alla Sezione di Polizia Giudiziaria
SEDE

Al Questore
Al Comandante Provinciale dei Carabinieri
Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
Al Comandante della Polizia Locale
TARANTO

Al Dirigente Servizi Sociali di

*Taranto
Castellaneta
Crispiano
Faggiano
Fragagnano
Ginosa
Grottaglie
Laterza
Leporano
Lizzano
Manduria
Martina Franca
Maruggio
Massafra
Monteiasi
Montemesola
Monteparano
Mottola
Palagianello
Palagiano
Pulsano
Roccaforzata
San Giorgio Jonico
San Marzano di San Giuseppe*

Sava
Statte
Torricella

Al Responsabile del Servizio Sociale Ospedaliero c/o
Ospedale SS Annunziata Taranto

Al Responsabile del Servizio di Psicologia Clinica
Al Responsabile del Servizio di Neuropsichiatria Infantile
ASL Taranto

Oggetto: D.lgs. 149/2022 . Direttiva in materia di applicazione del nuovo rito civile per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis / 473-ter c.p.c.)

Prime indicazioni operative

Dal 28 febbraio 2023 sono entrate in vigore le disposizioni del D. Lgs. n. 149/2022, in particolare quelle relative al nuovo rito civile per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, applicabili anche nei procedimenti trattati dal Tribunale per i Minorenni.

Davanti al TM, il nuovo rito si applica ai procedimenti di cui agli artt. 84, 90, 250, ult. co., 251, 317- bis, ult. co., 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ult. co., del codice civile.

Sono invece esclusi (v. art. 473- ter) i procedimenti di cui agli articoli 25 ss. del r.d.l. n. 1404/1934, 31 e 33 del D. Lgs. 25 luglio 1998,n. 286, gli articoli 18, 19 e 19-bis del D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, nonché il procedimento di adottabilità (che è disciplinato autonomamente dalla legge n. 184/83).

Tali disposizioni sono poste sotto il Titolo IV bis del Libro II del codice di procedura civile *Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*. Quelle che riguardano, in particolare, questo ufficio giudiziario mantengono fermo e, anzi, rafforzano l'impegno del pubblico ministero minorile nel conseguimento dell'obiettivo prioritario della tutela dell'infradiciotenne, formalizzando i suoi poteri nell'esercizio dell'azione civile.

Detta infatti l'art. 473 bis.3:

"Poteri del pubblico ministero. – Nell'esercizio dell'azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni, il pubblico ministero può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali."

E' questa, indubbiamente, una disposizione che va raccordata, per un verso, con i ben definiti poteri derivanti al pubblico ministero dall'innovato art. 403 c.c.; per l'altro, con i procedimenti "de potestate" (ora più correttamente definiti "de responsabilitate") che, a far tempo dal 28 febbraio 2023 si svolgeranno non più secondo il procedimento già delineato dall'art. 336 c.c.- che, come modificato dal D.Lgs. 149/2022, definisce ormai solo la legittimazione ad agire, ampliandola al curatore speciale del minore se già nominato - bensì secondo il rito disciplinato dal Capo II del titolo IV bis, cioè dagli articoli 473 bis.11 e ss. c.p.c. che prevedono, con l'attuazione del principio del pieno contraddittorio, il rispetto di termini posti a pena di decadenza(invero non operanti nel caso di domande aventi ad oggetto diritti indisponibili quali quelli relativi all'integrità psicofisica, alla salute, alla vita del minore), l'estinzione del processo in caso di mancata comparizione dell'attore o di rinuncia "... Salvo che il processo sia

introdotto con ricorso del Pubblico Ministero"; inciso quest'ultimo che, contenuto nella seconda parte del primo comma dell'art. 473 bis. 21, induce a ritenere non necessaria la partecipazione all'udienza del pubblico ministero che continua ad essere ricorrente nel suo ruolo di parte pubblica delineato dalla disposizione di cui all'art.73 dell'Ordinamento Giudiziario non toccato dalle recenti riforme.

Tale conclusione è rafforzata anche dalla considerazione che il medesimo art.473 bis.21 non solo prevede che il procedimento prosegua nell'ipotesi in cui sia stato introdotto con ricorso del pubblico ministero anche se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non richiede che si proceda in sua assenza; ma anche ribadisce che la mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116 c.p.c. e nella liquidazione delle spese, quindi ascrivibile a parti diverse dal pubblico ministero.

Ciò detto si precisa che i magistrati di questo Ufficio, in ossequio a quanto concordato in precedente interlocuzione con il Presidente del TM ed inserito nel Progetto Organizzativo di questa Procura , - “compatibilmente con le esigenze di ufficio e tendenzialmente secondo un calendario predisposto mensilmente - parteciperanno alle udienze camerale dei giudici togati in materia de potestate, rectius de responsabilitate, (oggi udienza di comparizione ed eventuali successive udienze istruttorie), di adozione -nazionale o internazionale- ed comunque in tutti i casi la cui particolare delicatezza del caso sia segnalata dallo stesso Ufficio della Procura o dal TM e che dette udienze siano fissate tendenzialmente nelle giornate di giovedì e, qualora necessario, venerdì (essendo previste udienze penali nelle giornate di martedì e mercoledì)”.

Il predetto art. 473bis.3 individua i soggetti istituzionali - la polizia giudiziaria e i servizi sociali - deputati a fornire le informazioni necessarie per verificare la necessità del ricorso, evidenziandosi come nel recente passato *“tali organi e tali indagini preliminari hanno consentito alle Procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni di limitare l'intervento giudiziario, in ossequio al principio di necessità, non tanto in un'ottica deflattiva di riduzione della domanda, quanto al fine di limitare un intervento dell'autorità giudiziaria spesso vissuto dai soggetti coinvolti come ingiustificatamente o eccessivamente invasivo”* (così la Relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 149/22, in G.U. del 19.10.2022, suppl. straord. n. 5, pag. 51).

Si rammenta che, come già previsto da Progetto Organizzativo di questo Ufficio, “Nell'ipotesi in cui il PM non ritenga di dover proporre ricorso al TM e disponga l'archiviazione della procedura , di tale provvedimento si darà comunicazione ai Servizi Sociali solo qualora la segnalazione provenga dagli stessi, potendo in tal modo essere proseguita l'azione amministrativa di supporto del nucleo familiare con eventuale predisposizione di un programma a tutela del minore e a supporto della genitorialità. “

Dall'analisi della struttura dell'art. 473 bis.3 cpc si ricava, pertanto, che il PM, al fine di adottare le determinazioni relative all'esercizio dell'azione civile, PUÒ, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali:

- assumere informazioni;
- acquisire atti e svolgere accertamenti

Anche in questo caso, la legge recepisce e formalizza modalità operative che si erano già affermate e consolidate nella prassi quotidiana degli uffici requirenti minorili .

Va però sottolineato che tale attività non può ritenersi obbligata o condizionare l'ammissibilità dell'azione, che genera pur sempre un processo civile, nel quale l'istruttoria viene svolta dal giudice nel contraddittorio delle parti (mentre gli accertamenti del PM avvengono in assenza di contraddittorio).

1) IL RICORSO DEL PUBBLICO MINISTERO

L'articolo 473-bis.13 c.p.c. disciplina il ricorso del PM. In tale disposizione vengono “*descritti i requisiti di contenuto-forma del ricorso del pubblico ministero, partendo dagli elementi tipici e necessari generalmente previsti per l'atto introduttivo della parte privata, ma con le dovute necessarie differenze, avendo l'iniziativa della parte requirente sempre ad oggetto esclusivamente diritti indisponibili e in particolare situazioni di pregiudizio che riguardano il minore, cui corrispondono i poteri ufficiosi del giudice, e non potendosi pertanto estendere il regime delle preclusioni previste per le parti private anche in considerazione dell'urgenza dell'intervento del giudice, con impossibilità per il pubblico ministero di acquisire preventivamente tutti gli elementi necessari, come ad esempio le generalità complete del genitore non convivente del minore, irreperibile o irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale*” (così pag. 65 della Relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 149/22, in G.U. del 19.10.2022, suppl. straord. n. 5).

Contenuto del ricorso del PM:

- Vanno indicati i dati anagrafici completi del minore, dei genitori, e, ove nominati, del tutore, del curatore, del curatore speciale e dell'affidatario del minore (comprensivi di codice fiscale, cittadinanza, residenza o domicilio o dimora.), eventualmente con riserva di trasmettere successivamente le informazioni non potute reperire in prima battuta (si pensi, ad esempio, agli stranieri non regolarmente soggiornanti, che non hanno codice fiscale o dei quali non è agevole accertare la dimora, ipotesi ricorrente e già ben evidenziata nella relazione di accompagnamento citata). Appare evidente che in questi casi la ricerca delle informazioni mancanti potrebbe richiedere tempo (atteso anche il sottodimensionamento del personale della sezione di polizia giudiziaria, per cui è necessario effettuare deleghe di indagini alle forze di polizia del territorio), e ciò metterebbe irrimediabilmente a rischio le concrete esigenze di tutela del minore, che possono essere perseguite solo a seguito dell'intervento del giudice.
- Sull'indicazione del responsabile legale della struttura comunitaria, si richiama la disposizione dell'art. 473-bis.13 lett. b (“salvo che sia necessario mantenere riservate tali indicazioni”), che andrà verificata sempre caso per caso.
- Per quanto concerne i parenti entro il quarto grado, la norma li richiede solo se si chiede l'allontanamento del minore (art. 473-bis 13).

Sul punto, occorrerà richiedere ai Servizi sociali e alla Polizia Giudiziaria di indicare se sono a conoscenza di familiari con rapporti significativi. Qualora non vengano individuati espressamente, se comunque si intende chiedere l'allontanamento del minore, si indicherà specificamente che tale dato è mancante (ad esempio: parenti “*allo stato non noti*” o “*non segnalati a questa Procura dai Servizi competenti né propostisi spontaneamente come risorse con richiesta al Servizio o alla Procura*”).

2) RAPPORTI TRA PUBBLICO MINISTERO E PUBBLICA AUTORITÀ (SERVIZI E POLIZIA GIUDIZIARIA)

Tanto premesso, è evidente che la disposizione innanzi riportata rende ancora più imperativo il mantenimento di un saldo e costante rapporto, oltre che tra pubblici ministeri appartenenti ad uffici giudiziari diversi, anche tra pubblico ministero e pubblica autorità (considerando tale non solo il personale appartenente alle forze di polizia, ma anche quello dei servizi socioassistenziali e socio- sanitari. Un rapporto continuativo basato sulla reciproca collaborazione, fermo restando il rispetto dei ruoli e delle rispettive competenze, va instaurato anche con altre Istituzioni e, in particolare, la Scuola.

Si è fermamente convinti che da un corretto scambio di informazioni e da accurati accertamenti che un pubblico ministero dinamicamente inserito nel territorio e proteso, in quanto parte pubblica, alla tutela del preminente interesse del minore, non mancherà di disporre, potranno ottenersi gli elementi necessari per proporre al tribunale in sede il ricorso più opportuno in relazione al fine perseguito.

Si ritiene pertanto di dover fornire alcuni chiarimenti, oltre che alla segreteria civile di questa procura, anche ai responsabili della polizia giudiziaria nonché ai responsabili dei servizi sociali territoriali o sanitari per rendere sempre più fluida e funzionale l'interazione con la Procura.

2a. POLIZIA GIUDIZIARIA

La polizia giudiziaria è invitata, a fronte di notizie di reato relative a maltrattamenti contro familiari e conviventi che possano direttamente o indirettamente coinvolgere minorenni, con particolare riferimento a violenza fisica, sessuale, psicologica, assistita nonché alle violazioni degli obblighi di assistenza familiare, a continuare a seguire le disposizioni già date da questo Ufficio con provvedimento n.27 del 11 gennaio 2019 recante ***“Linee Guida per gli operatori che intervengono nei casi di lite in famiglia , stalking e violenza sessuale”*** in cui è specificato che ***“in caso di reati commessi ai danni di un minorenni o da uno dei genitori del minorenni ai danni dell'altro genitore (art.609 decies cp) la prima comunicazione di reato dovrà essere tempestivamente inviata anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni , per i provvedimenti di competenza a tutela del minore, come stabilito nel Protocollo di intesa tra gli Uffici requirenti ordinari e minorili”***

Per la gestione dei ricorsi ex art 473bis.40 , in cui siano allegati abusi familiari, condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, e per l'indispensabile coordinamento con la Procura Ordinaria si richiamano le disposizioni del **“Protocollo di intesa tra gli uffici Requirenti per il coordinamento delle attività in materia di violenza domestica e di abuso sessuale in danno di minori nel Circondario di Taranto”** sottoscritto in data 16 ottobre 2018 e la Direttiva interna Prot.61 del 7 agosto 2018.

Si raccomanda altresì alla Polizia Giudiziaria di segnalare, sempre e comunque, i minorenni che, sulla base dei controlli effettuati sulla pubblica via, si accompagnano a soggetti pregiudicati per gravi reati o inseriti in organizzazioni criminali.

Si richiama altresì l'attenzione, soprattutto delle Forze dell'Ordine, sulla necessità di dare immediata notizia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni in ogni caso di accertamento di attività prostitutiva da parte di un infradiciottenne

Rilevato che sulla base di tali segnalazioni il PM minorile dovrà valutare l'opportunità di inoltrare ricorso al TM sede, nelle forma che riterrà più adeguata, **al momento della segnalazione la PG avrà cura di indicare le complete generalità del minore/i, e dei genitori corredate dai relativi codici fiscali nonché dalla indicazione della residenza o del domicilio o della dimora, specificando anche quelli del tutore, del curatore speciale, se già nominati e dell'eventuale affidatario del minore.**

2b. SERVIZI SOCIALI

I Servizi Sociali continueranno a relazionarsi con la Procura per i Minorenni fornendo gli esiti

degli accertamenti richiesti.

Come detto, ai sensi dell'art. 473-bis.3, il Pubblico Ministero può svolgere accertamenti preliminari (anche tramite servizi sociali e sanitari) finalizzati alle determinazioni circa l'esercizio dell'azione civile.

Pertanto, ricevuta la segnalazione il PM, nei casi di dubbio e al fine di orientare la propria azione, può dunque disporre approfondimenti richiedendo ulteriori "informazioni" ai servizi sociali o sanitari (oltre che acquisire atti dal PM ordinario che procede in sede penale, acquisire le risultanze dello SDI, convocare persone informate, ovvero delegarne l'ascolto alla polizia giudiziaria).

Al fine di consentire la redazione del ricorso, sia in sede di prima segnalazione che in sede di trasmissione degli accertamenti richiesti da questo Ufficio, **i Servizi dovranno**

- 1) *indicare le generalità complete dei genitori e del minore, corredate dai relativi codici fiscali, residenza o domicilio;*
- 2) *indicare i dati del tutore o del curatore speciale, se già nominati, e dell'eventuale affidatario del minore;*
- 3) *indicare i dati completi del legale rappresentante della comunità nella quale il minore sia stato eventualmente collocato ;*
- 4) *nei casi in cui si richiede l'allontanamento del minore dai genitori, indicare generalità e residenza dei parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore;*
Qualora questi ultimi non vengano individuati espressamente, se comunque si intende chiedere l'allontanamento del minore, si indicherà specificamente che tale dato è mancante (ad esempio: parenti "allo stato non noti" o "parenti entro il quarto grado interpellati ma non aventi rapporti significativi con il minore e/o non disponibili ad accoglierlo né propostisi spontaneamente come risorse con richiesta a questo Servizio").

Si rappresenta che le segnalazioni e/o gli esiti degli accertamenti richiesti privi di tali indicazioni saranno restituiti al mittente in quanto incomplete.

Si rappresenta che le relazioni sociali inviate autonomamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni o dalla stessa richieste saranno redatte secondo il criterio base indicato dal Legislatore, al fine di consentire, nell'ambito del procedimento di cui al Titolo IV bis, un'oggettiva e piena conoscenza alle parti della situazione del minore e del suo nucleo familiare.

Si richiede pertanto, mutuando anche nella fase antecedente al ricorso del Pubblico Ministero le indicazioni di cui al comma secondo dell'articolo 473 bis. 27 c.p.c., di tenere sempre ben distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e le eventuali valutazioni dell'estensore che "... Ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione".

Affidamento familiare

Si segnala altresì l'intervenuta modifica dell'art.4 c.4 e.5 della Legge 184/1983 in base ai quali:

"4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio al minore. A tal fine,

prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga.

5. L'affidamento familiare cessa con il decorso del termine di cui al comma 4 o con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore."

Pertanto i Servizi, in caso di disposto affidamento familiare dovranno inviare al PM , almeno quattro mesi prima della scadenza del suddetto termine, relazione con cui si evidenzia l'opportunità di una proroga, con indicazione specifica delle motivazioni poste a fondamento della stessa, pena la cessazione di efficacia del provvedimento .

3) LA SEGRETERIA CIVILE

All'esito degli accertamenti da porre a fondamento del ricorso, il fascicolo sarà riconsegnato al Pubblico Ministero che, in base al suo oggetto, alla gravità del fatto e alle finalità perseguite, predisporrà ricorso al tribunale, ex artt.330 e.ss c.c. e 473 bis13 cpc ; art.473 bis.40 c.p.c oppure ricorrerà ai sensi degli artt. artt.333 /5 bis L.184/1983 e 473 bis 13. o, ancora, adirà il Tribunale per i minorenni ex art.25 e ss R.D.L. 1404/34 e succ. mod. .

Gli addetti alla segreteria civile avranno cura di accertarsi che sulla copertina dei singoli fascicoli, al momento dell'invio al tribunale per i minorenni compaia distintamente l'oggetto del ricorso, come riportato nel ricorso stesso e che siano indicizzate le allegazioni.

Adotteranno altresì gli opportuni accorgimenti perché siano differenziabili, anche visivamente, le plurime tipologie degli atti introduttivi e risultino le necessarie annotazioni nel SIGMA Civile.

In caso di richiesta di provvedimenti indifferibili ex art.473 bis 15 cpc o di ordine di protezione contro gli abusi familiari ex art 473bis 69 e ss cpc i responsabili della segreteria avranno cura di annotarlo sulla copertina del fascicolo specificandone l'urgenza.

I responsabili della segreteria civile cureranno altresì che siano inserite specifiche voci nel sistema che consentano, nei limiti delle possibilità tecniche, la rilevazione statistica della tipologia dei ricorsi nei termini innanzi indicati con specificazione del numero di richieste di sospensione/decadenza, collocamento in comunità (con o senza genitore) , di convalida ex art.403 cc, di richieste di provvedimenti indifferibili o di ordini di protezione contro abusi familiari.

Notifiche

L'art. 473-bis.14 dispone, al comma 5, che "Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati al convenuto a cura dell'attore. Tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi. Il decreto è inoltre comunicato al pubblico ministero, a cura della cancelleria".

La disposizione si riferisce chiaramente al ricorso della parte privata (attore-convenuto), come confermato anche dalla lettura del successivo art. 473-bis.15 (Provvedimenti indifferibili), che prevede la notifica a cura **dell'istante** , chiaramente differenziandolo dalle parti , come facilmente evincibile dalla terminologia usata (il giudice *"adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i*

provvedimenti necessari nell'interesse dei FIGLI e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle PARTP).

Nulla si dice in ordine alle notifiche del ricorso del Pubblico Ministero.

In assenza di previsione specifica, si potrebbe ritenere, secondo logica, che anche il PM debba notificare il proprio ricorso ai genitori. L'argomento potrebbe trovare una conferma nella lettura della vigente disposizione dell'art. 403 cod. civ., il cui comma 4 dispone espressamente che *"Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria".*

Ma è proprio da tale ultima lettura che possono ricavarsi elementi di segno contrario: *ubi lex voluit dixit, ubi non voluit non dixit*. Il D. Lgs. n. 149/22, infatti, è successivo alla legge n. 206/21 (che ha riscritto l'art. 403), eppure non ha utilizzato il medesimo schema procedurale, segno evidente che non intendeva farlo, a meno che non voglia liquidarsi tale scelta come una clamorosa svista del legislatore. D'altro canto, non può neanche sostenersi che la notifica a cura del PM sia un principio generale, dal momento che non è previsto in altre tipologie di procedimenti (ad esempio il procedimento di adottabilità).

Fatta questa premessa, ed in attesa di eventuali interventi legislativi chiarificatori, allo stato **la segreteria civile di questo Ufficio**, in base a quanto emerso in sede di riunione congiunta con il TM sede, in un'ottica di leale collaborazione e pur dando atto delle grosse difficoltà materiali dovute a carenze di organico, **procederà ad effettuare le notifiche dei propri ricorsi ex art.473 bis 13 e ss. cpc e del decreto di fissazione di udienza tenendo presente che tra la data dell'udienza e la notifica dovranno intercorrere almeno 60 giorni liberi.**

In caso di richiesta di provvedimenti indifferibili da parte del PM, la segreteria curerà la notifica del decreto di fissazione dell'udienza di modifica, conferma o revoca de provvedimenti adottati con provvedimento provvisoriamente esecutivo entro il termine perentorio assegnato dal Presidente del TM o dal giudice delegato.

Le presenti Linee Guida sono immediatamente operative con riserva di eventuali modificazioni e/o integrazioni in fase di applicazione

Si comunichi la presente a tutti i destinatari, con richiesta alle FFOO di inoltrare ai rispettivi Uffici sul territorio .

Si invii per opportuna e doverosa conoscenza al Presidente del Tribunale in sede , al Procuratore Generale di Lecce e all'Avvocato Generale di Taranto.

Si pubblichi la presente sul sito web istituzionale di questa Procura

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
(dott.ssa Pina Montanaro)

